

STUDIO LORENZO PERINETTO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

10121 TORINO - CORSO MATTEOTTI 44 - TEL. 011 562 35 88 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 562 42 25

LORENZO PERINETTO
CONSULENTE DEL LAVORO

RICCARDO PERINETTO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

GIORGIO ORECCHIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

ENRICO FORNELLO
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIANA BRUNO
CONSULENTE DEL LAVORO

SARA ROLANDO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

ELENA FURFARO
DOTTORE COMMERCIALISTA

VALENTINA VERDEROSA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

UFFICIO LEGALE INTERNO

FEDERICA CAPRA
AVVOCATO

BRUNA TURBIGLIO
AVVOCATO

Torino, li 11 gennaio 2019

Circolare n.1/2019

Oggetto: Legge di bilancio 2019, novità

Gentile Cliente,

Con la pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale", la L. 145/2018 è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2019; riportiamo per Vostra conoscenza, in sintesi, le principali novità introdotte.

Novità in materia fiscale

1. Estensione del regime forfettario

Il regime forfettario è stato esteso ai contribuenti con ricavi o compensi fino a 65.000 euro.

Gli ulteriori requisiti di accesso prima previsti relativi alle spese per l'impiego dei lavoratori e al costo complessivo dei beni strumentali sono stati eliminati.

E' tuttavia prevista l'esclusione dal regime nei seguenti casi:

- chi esercita la propria attività nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro o lo siano stati nei due precedenti anni d'imposta;

- chi esercita attività d'impresa, arti o professioni partecipando contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o imprese familiari, ma anche quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (la mera partecipazione ad una S.r.l. non costituisce quindi causa di esclusione).

2. Il super - forfettario

Dal 2020 sarà introdotto un nuovo regime di favore per gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi con ricavi superiori a 65.000 euro fino a 100.000 euro con applicazione dell'imposta sostitutiva pari al 20%.

3. Ripporto delle perdite per i soggetti Irpef.

La legge di bilancio, modificando le previgenti disposizioni, prevede il riporto senza alcun limite di tempo delle perdite per tutti i soggetti Irpef sia in contabilità ordinaria che in semplificata.

Le perdite possono essere riportate nel limite dell'80% dei redditi conseguiti negli esercizi successivi, per l'intero importo che vi trova capienza.

Le nuove regole trovano applicazione a partire dal 2018.

4. Disciplina transitoria per le perdite realizzate.

Ad integrazione del precedente punto è stata introdotta una disciplina transitoria per i contribuenti in contabilità semplificata la quale trova applicazione anche con riferimento alla perdite realizzate nel 2017.

Secondo la richiamata disciplina le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi,

Le perdite del periodo d'imposta 2018 saranno computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi.

Le perdite del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.

5. Deducibilità Imu

La quota Imu deducibile relativa agli immobili strumentali è stata aumentata dal 20% al 40%.

E' confermata l'indeducibilità ai fini IRAP.

6. Super e iper ammortamento

Il super ammortamento non è stato oggetto di proroga per l'anno 2019.

L'iper ammortamento invece, è stato prorogato in base alle seguenti maggiorazioni:

- maggiorazione del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- maggiorazione del 100% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- maggiorazione del 50% per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione del costo non si applica invece sulla parte di investimenti complessivi eccedente il citato limite di 20 milioni di euro.

7. Cedolare secca

Il regime di cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati nel 2019 relativi a locali commerciali (categoria C1) aventi una superficie massima fino a 600 mq, nonché alle relative pertinenze locate congiuntamente.

8. Rivalutazioni beni d'impresa

La legge di bilancio 2019 ripropone la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti al 31 dicembre 2017.

La rivalutazione deve essere seguita nel bilancio d'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%; il maggior valore verrà riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e irap a decorrere dal terzo periodo successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, pagando un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

9. Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene confermata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni sia agricoli che edificabili posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima.

Il valore così rideterminato viene assoggettato ad imposta sostitutiva pari all'11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni.

10. Estromissione agevolata immobili per imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali hanno la possibilità di procedere all'estromissione agevolata degli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2018 con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'8%.

11. Bonus edilizi

Sono state prorogate per l'anno 2019 le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, nonché la detrazione del 36% per interventi di sistemazione a verde.

Di particolare importanza risulta essere l'adempimento comunicativo da trasmettere sul sito dell'ENEA anche per gli interventi di ristrutturazione per gli interventi soggetti a detrazione del 50% che rientrano nella lettera h dell'art. 16 bis D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.). Tale comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di terminazione lavori e, per gli interventi effettuati nel 2018, entro e non oltre il 19 febbraio 2019. Attengono a tale obbligo le seguenti macro categorie: strutture edilizie, infissi, impianti tecnologici ed elettrodomestici.

12. Saldo e stralcio delle cartelle

In ultimo, ma non di importanza, vi introduciamo quanto previsto dalla legge di bilancio con riferimento al cosiddetto "saldo e stralcio".

I contribuenti che hanno cartelle esattoriali affidate all'agente della riscossione fra il 2000 e il 2017 derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento ai fini Irpef e Iva ai sensi dell'art.36 bis D.P.R.:600/1973 e dell'articolo 54-bis D.P.R. 633/1972 rientrano nella misura di saldo e stralcio (che consente la regolarizzazione pagando una cifra ridotta) se hanno un ISEE fino a 20.000 euro: è la regola fondamentale della misura inserita in Legge di Bilancio 2019 (commi 184 e seguenti) che va a completare la pace fiscale prevista dal decreto 119/2018 (che contiene la rottamazione ter). Tale possibilità è estesa anche ai contributi previdenziali non versati, ad eccezione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate riscossione ha già predisposto modelli e istruzioni per presentare la domanda.

Mentre la rottamazione ter consente di sanare le cartelle esattoriali dal 2000 al 2017 pagando il dovuto senza interessi e sanzioni, questo nuovo mini-condono permette alle sole persone fisiche (non aziende) di pagare solo una parte del debito: a beneficiarne sono i contribuenti che versano in una "grave e comprovata situazione di difficoltà economica", ossia ISEE entro 20.000 euro.

I soggetti interessati verseranno le somme affidate all'Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi, nella seguente misura:

16% qualora l'Isee del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro;

20% qualora l'Isee del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;

35% qualora l'Isee sia compreso tra i 12.500 e 20.000 euro.

Sono ammessi anche coloro che, indipendentemente dall'ISEE, sono soggetti a procedura di liquidazione in base all'articolo 14-ter della legge 3/2012. In questo caso, l'aliquota da pagare è ulteriormente agevolata, pari al 10%.

La domanda va presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando l'apposito modello SA-ST, pubblicato sul sito dell'agente della riscossione, da trasmettere tramite PEC, posta elettronica certificata o da consegnare fisicamente negli uffici.

La risposta arriverà entro il 31 ottobre 2019. E' possibile pagare in un'unica soluzione, oppure in cinque rate dilazionate fra il 2019 e il 2021, così suddivise:

35% con scadenza il 30 novembre 2019;

20% con scadenza il 31 marzo 2020;

15% con scadenza il 31 luglio 2020;

15% con scadenza il 31 marzo 2021;

il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Novità in materia giuslavoristica

1. Bonus assunzione “carriere universitarie eccellenti”

Le imprese che, entro il 31 dicembre nel 2019, assumeranno giovani laureati o in possesso di un dottorato di ricerca potranno contare su un nuovo Bonus occupazionale. L'agevolazione prevede lo sgravio totale annuale, per 24 mesi, dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, entro il limite massimo di 8 mila euro per ogni assunzione effettuata.

I requisiti dei lavoratori assunti che consentono la maturazione del beneficio sono i seguenti:

a) possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;

b) possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute

2. Congedo di maternità e congedo di paternità obbligatorio

Viene inserita la possibilità per le lavoratrici in gravidanza di restare sul posto di lavoro fino al nono mese. In tali casi è tuttavia necessario essere preventivamente autorizzati dal medico curante. La lavoratrice, pertanto, potrà usufruire del congedo obbligatorio di 5 mesi dopo il parto.

Il congedo per i padri passa da 4 a 5 giorni obbligatori più 1 facoltativo. A tal proposito, si ricorda che il padre può fruire del congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Restando a disposizione per approfondire i temi trattati, Vi rinnovo gli auguri per l'anno appena iniziato.

Lorenzo Perinetti